

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 150 DEL 5.6.2018, IN PUBBLICAZIONE
DAL 14.6.2018**

Allegato 1) alla deliberazione avente per oggetto: Modifica della deliberazione della Giunta Comunale n° 69 del 20.3.2018, contenente la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili ubicate nel Comune di Lucca per l'anno 2018, ai fini IMU e TASI – Approvazione.

In calce alla tabella D) “aree oggetto d'interventi di ristrutturazione edilizia”, allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n° 69 del 20.3.2018, è aggiunto il seguente testo:

1. Nei casi in cui i titoli abilitativi richiesti (riconducibili ai casi previsti nell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457) risultano esauriti nel loro termine di validità ed efficacia, ed i lavori ad essi collegati non risultano ultimati, è applicabile una riduzione della base imponibile determinata in base ai criteri di cui alla presente tabella D), sulla quale calcolare il relativo tributo.
2. Tale riduzione è quantificata forfettariamente nella misura del 50,00 % della base imponibile calcolata con i principi di cui al precedente paragrafo, ed è applicabile nei casi in cui i lavori non ancora ultimati al termine della validità del titolo abilitativo richiesto, non rendano possibile il nuovo accatastamento del fabbricato trasformato ove necessario.
3. La riduzione pertanto non si applica ai casi in cui i lavori edilizi non conclusi facciano riferimento alla mancanza di elementi di finitura, sistemazione esterna, o qualsiasi ulteriore opera di minima entità che in realtà permetterebbe la nuova denuncia catastale urbana del fabbricato trasformato, alla data di termine di validità del titolo.
4. Per usufruire della riduzione di cui sopra, il contribuente deve presentare al Comune di Lucca apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente le informazioni del caso riguardo lo stato dei lavori al termine del titolo abilitativo oggetto di intervento. Tale dichiarazione dovrà in particolare contenere le informazioni concernenti la realizzazione, con lo stato delle opere effettivamente eseguite e quello delle opere ancora da realizzare. Il termine per la sua presentazione coincide con quello della dichiarazione IMU, il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposizione.
5. Tale riduzione, se spettante, decorre dal primo giorno utile successivo alla scadenza del titolo abilitativo con cui sono stati eseguiti i lavori non terminati, e termina il giorno di ripresa dei lavori di completamento.
6. La riduzione di cui sopra decade fin dall'origine nel caso in cui un'opera non terminata, avente un titolo rilasciato esaurito nella sua validità, sia successivamente accatastata all'urbano senza la presentazione di un ulteriore titolo a completamento del precedente: si presume infatti in tal caso che non siano state necessarie ulteriori opere edilizie al suo accatastamento, il quale avrebbe quindi potuto e dovuto essere fatto in precedenza. La perdita della riduzione decorre sino dall'inizio della sua fruizione e comporta l'obbligo di pagamento dell'imposta indebitamente non versata, con aggravio di sanzioni ed interessi di legge.